

Articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n.220.

**Vigente dal: 31-1-2018**

## Art. 11

### Elenco dei tutori volontari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, ~~quando la tutela riguarda fratelli o sorelle~~ **nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni**. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. **L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.**

2. Si applicano le disposizioni del libro primo, ~~titolo IX~~ **titolo X, capo I**, del codice civile.